

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 – OGGETTO.....	3
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	5
ARTICOLO 4 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO SULL’ESECUZIONE.....	7
ARTICOLO 5 -IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI .	7
ARTICOLO 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO – MODIFICHE ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE A EX ART. 120 COMMI 9, 10 E 11 DEL CODICE	9
ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO.....	10
ARTICOLO 8 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE.....	11
ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA.....	11
ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO.....	11
ARTICOLO 11 – PENALI	13
ARTICOLO 12- RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CONTRATTO APPLICATIVO	13
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	14
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI	15
ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	16
ARTICOLO 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ARTICOLO 17 – SICUREZZA SUL LAVORO	16
ARTICOLO 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO	17
ARTICOLO 19 – SPESE SCONTRATTUALI.....	17
ARTICOLO 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO	17
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	20
ARTICOLO 22 – PRIVACY.....	20
ARTICOLO 23 – DOCUMENTI ACCORDO QUADRO	21
ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI.....	21

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o ASIA)

E

_____ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli SpA (di seguito anche solo ASIA), svolge in regime di *in house providing* il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, giusta il contratto di servizio del 7 ottobre 2019, a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che ASIA con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico n. 77 del 23 aprile 2025 ha disposto l'indizione, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche solo Codice), della procedura aperta 560/ACU/2025, suddivisa in sei lotti, ciascuno dei quali finalizzato alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di messa in riserva, valorizzazione e avvio al riciclo nell'ambito del circuito *Co.Re.Ve.*, dei rifiuti individuati con codice EER 15.01.07, provenienti dalla raccolta differenziata stradale e PaP, presso utenza domestica (UD) e utenza non domestica (UND) per la durata di 12 mesi;
- 3) che in esecuzione della predetta decisione a contrarre ASIA, con bando trasmesso alla BDNCP in data _____, ha indetto la procedura aperta innanzi menzionata, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice;
- 4) che all'esito delle operazioni di gara, l'organo preposto alla valutazione delle offerte ha formulato la proposta di aggiudicazione del lotto _____ in favore dell'operatore economico _____ che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al _____% sui prezzi Euro/tonnellata relativi alle fasce di qualità posti a base di gara;
- 5) che la Stazione Appaltante ha completato con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo al predetto concorrente dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- 6) che l'operatore economico _____ ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla *lex* di gara;
- 7) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico n. _____ del _____ 2025, ha disposto l'aggiudicazione del lotto _____ della procedura aperta 560/ACU/2025 in favore del predetto operatore economico;
- 8) che l'Appaltatore ha prodotto le polizze per la stipula del presente contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, nonché la documentazione di seguito elencata:

- a. Capitolato Speciale di Appalto;
- b. Offerta economica dell'Appaltatore.

Nell'ambito del presente accordo quadro:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende A.S.I.A. Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- per **Co.Re.Ve.** o **Coreve** si intende il Consorzio Recupero Vetro;
- per **CSA**: si intende il Capitolato Speciale di Appalto;
- per **Accordo quadro** si intende il presente atto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **contratto applicativo**: il documento con il quale il RUP, su richiesta del DEC dispone di procedere all'esecuzione dei servizi consistenti nella messa in riserva, valorizzazione e avvio al riciclo nell'ambito del circuito Coreve, dei rifiuti individuati con codice EER 15.01.07, provenienti dalla raccolta differenziata stradale e PaP, presso UD e UND, in conformità alle condizioni e ai termini stabiliti nell'accordo quadro, nel capitolato speciale d'appalto;
- per **Impianto finale** si intende uno o più impianti in possesso dei requisiti previsti dal CSA, con riferimento ai quantitativi e ai codici EER oggetto del presente accordo quadro (di seguito, nel presente documento, anche solo impianto);
- per **Stazione di trasferimento** si intende uno o più impianti, situati ad una distanza inferiore a 40 km dalla Casa Comunale, autorizzati, per l'intera durata dell'appalto, per le operazioni di R13 (messa in riserva) per il quantitativo oggetto del presente accordo quadro;
- per **Codice**: si intende il d.lgs. n. 36 del 2023, così come modificato dal d.lgs. del 31 dicembre 2024 n. 209 (decreto correttivo);
- per **Offerta Economica** si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Responsabile Unico del Progetto** si intende il dott. Carlo Lupoli;
- per **Direttore dell'esecuzione del Contratto** si intende l'ing. Fabio Vivenzio, fermo restando che, in caso di sostituzione, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore il nominativo del nuovo direttore dell'esecuzione;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere emessi nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addvenire o meno all'emissione dei contratti applicativi in esecuzione del presente accordo quadro ha carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a. la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione dei contratti applicativi né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5;
- b. l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere i contratti applicativi e di eseguire il servizio oggetto dell'accordo quadro durante il periodo di efficacia dello stesso;
- c. l'Appaltatore non può pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo all'emissione dei contratti applicativi o non esaurisca l'importo massimo presunto di spesa.

2.2 Con il presente accordo quadro ASIA affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire le operazioni di messa in riserva, valorizzazione e avvio al riciclo nell'ambito del circuito Co.Re.Ve., di circa 3.500 tonnellate annue di rifiuti codice EER 15.01.07, in conformità alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente accordo quadro, nel CSA e in tutti gli atti innanzi richiamati. I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con la stipula di appositi contratti applicativi.

2.3 La Stazione Appaltante invia il contratto applicativo, sottoscritto dalla Stazione Appaltante, all'Appaltatore che provvede a firmarlo e a inoltrarlo nuovamente alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine il contratto applicativo si intende perfezionato ed accettato.

2.4 Il contratto applicativo contiene, almeno, le seguenti informazioni:

- il quantitativo stimato di rifiuti da stoccare, valorizzare ed avviare a recupero;
- il periodo stimato di durata del contratto applicativo;
- l'importo complessivo presunto.

Resta inteso che:

- il quantitativo stimato di rifiuti oggetto di ciascun contratto applicativo è suscettibile di una variazione \pm del 20% nel corso dell'esecuzione;
- se alla scadenza del contratto applicativo non fossero ancora esaurito il quantitativo oggetto del relativo affidamento, la Stazione Appaltante ha facoltà di ordinare all'Appaltatore di eseguire il servizio de quo fino al raggiungimento del predetto quantitativo, senza che questi possa sollevare alcuna eccezione al riguardo.

2.5 *[Nel caso di impianto finale, ubicato ad una distanza inferiore a 40 km dalla Casa Comunale, sita in Napoli alla Piazza del Municipio]* La Stazione Appaltante provvede, con i propri automezzi, al conferimento dei rifiuti EER 15.01.07, oggetto dei singoli contratti applicativi, presso l'impianto finale;

OPPURE

[Nel caso di impianto finale, ubicato ad una distanza superiore a 40 km dalla Casa Comunale, sita in Napoli alla Piazza del Municipio] La Stazione Appaltante provvede, con i propri automezzi, al conferimento dei rifiuti EER 15.01.07, oggetto dei singoli contratti applicativi, presso la stazione di trasferimento ubicata ad una distanza inferiore a 40 km dalla Casa Comunale, indicata dall'Appaltatore come impianto intermedio per le operazioni di messa in riserva (R13). Detti rifiuti saranno trasferiti successivamente, a cura e spese dell'Appaltatore, presso l'impianto finale.

2.6 Il servizio oggetto del presente accordo quadro e dei singoli contratti applicativi costituisce attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e, in quanto tale, per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento a regola d'arte dei servizi affidati con i contratti applicativi.

3.2 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- a) ad eseguire i servizi affidati con i contratti applicativi nel rispetto delle modalità di svolgimento stabilite nel presente accordo quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente richiamati anche laddove non materialmente trascritti, nei contratti applicativi nonché nel rispetto e in conformità alla normativa vigente in materia ambientale;
- b) a trattare e trasportare i rifiuti EER 15.01.07 oggetto dei contratti applicativi nel rispetto e in conformità della normativa ambientale vigente, nonché secondo quanto prescritto dall' "*Accordo Quadro Anci-Conai*" e dal relativo "*Allegato Tecnico Vetro- 2020-2024*";
- c) [*se l'impianto finale è ubicato ad una distanza maggiore di 40 Km dalla Casa Comunale*] a mettere a disposizione, per tutta la durata del presente accordo quadro (e per l'eventuale proroga) la stazione di trasferimento indicata e a provvedere al conseguente trasporto dei rifiuti EER 15.01.07 presso l'impianto finale, nonché a garantire la continuità del servizio di messa in riserva dei rifiuti anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità di detta stazione di trasferimento attraverso una soluzione alternativa che abbia analoghi requisiti.

OPPURE

- [*se l'impianto finale è ubicato ad una distanza pari o inferiore a 40 Km dalla Casa Comunale*] a mettere a disposizione, per tutta la durata del presente accordo quadro (e per l'eventuale proroga) l'impianto finale munito delle autorizzazioni di legge per i quantitativi previsti in sede di gara per i rifiuti EER 15.01.07;
- d) [*se l'impianto finale è ubicato ad una distanza maggiore di 40 Km dalla Casa Comunale*] a trasmettere al DEC e al RUP, contestualmente alla stipula di contratto applicativo (oppure contestualmente all'avvio del servizio) l'elenco di tutti gli operatori economici (denominazione, P. IVA, sede, iscrizione ANGA e *white list*) di cui si avvale, nel corso della durata del predetto contratto, per l'espletamento del servizio di trasporto dalla stazione di trasferimento fino all'impianto finale al fine di consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- e) [*se l'impianto finale è ubicato ad una distanza maggiore a 40 Km dalla Casa Comunale e ASIA dovesse conferire presso la stazione di trasferimento*] allestire all'interno della stazione di trasferimento e per tutta la durata del presente accordo quadro (e per le eventuali proroghe) apposite aree dedicate alle sole frazioni conferite da ASIA;
- f) a trasmettere a mezzo mail al DEC, entro il giorno 5 di ciascun mese successivo a quello di riferimento, una tabella riepilogativa, in formato .xls o similare, nella quale vanno indicati gli estremi del contratto applicativo di riferimento e i quantitativi giornalieri conferiti presso l'area di trasferimento nonché quelli trasportati presso l'impianto finale **(nel caso di impianto finale ubicato entro i 40 KM i quantitativi giornalieri conferiti**

presso detto impianto) relativi al mese precedente. Detto report deve essere corredato dal documento di trasporto/FIR dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento all'impianto finale dal trasportatore;

- g) ad assolvere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto;
- h) ad eseguire i servizi inerenti a ciascun contratto applicativo con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, così come previsto dal CSA;
- i) a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l'esecuzione dei contratti applicativi, delle certificazioni del sistema gestione della qualità e ambientale, delle prescritte autorizzazioni anche in materia ambientale;
- j) a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei contratti applicativi, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- k) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo agli artt. 94 e 95 del Codice, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- l) a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
- m) a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003;
- n) a designare un responsabile dell'appalto, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'esecuzione. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail al fine di garantire la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail.

Obblighi dell'appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore si obbliga:

- a) a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
- b) ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei dipendenti e dei terzi, nonché danni a beni pubblici e privati;

- c) a garantire che le prestazioni contrattuali siano sempre eseguite con idonei macchinari e attrezzature volte a garantire la sicurezza del personale e di eventuali terzi;
- d) a manlevare, anche giuridicamente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d. lgs n. 276/2003.

3.3 L'Appaltatore si obbliga, altresì, a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con i subcontraenti, subfornitori, etc. apposite clausole che prevedano: a) l'osservanza agli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale; b) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

ARTICOLO 4 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE

4.1 Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione dei contratti applicativi congiuntamente al Direttore dell'esecuzione. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

4.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Direttore dell'esecuzione riceve dal Responsabile del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei contratti applicativi e stabilisce la periodicità con la quale il Direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P., il Direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti applicativi.

4.3 Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Progetto. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

4.4 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, il Direttore dell'esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dall'art. 114 e dall'allegato II.14 del Codice.

4.5 Il Direttore dell'esecuzione può avvalersi anche di personale di ASIA. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono: tel. _____ e-mail _____.

4.6 AVVIO DEL SERVIZIO

Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Progetto, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni relative a ciascun contratto applicativo con la sottoscrizione di apposito verbale.

ARTICOLO 5 -IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

- 5.1 L'importo complessivo dell'accordo quadro è pari a Euro ____, oltre IVA, per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente accordo quadro.
- 5.2 In caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante dell'opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10 del Codice, l'importo massimo stimato della stessa è pari a Euro ____, oltre IVA, per una durata massima di ulteriori 12 mesi.
- 5.3 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un prezzo unitario euro/tonnellata, al netto del ribasso offerto in sede di gara del __%, comprensivo del costo di gestione della frazione estranea, variabile in relazione alla fascia di classificazione riconosciuta secondo le tabelle dell'accordo ANCI-CONAI, come di seguito indicato:

Fascia di qualità Fine < 15%	Prezzo unitario del servizio IVA esclusa
A	Euro/ton
B	Euro/ton
C	Euro/ton
D	Euro/ton

L'accordo quadro viene stipulato a misura. I prezzi unitari devono intendersi comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio affidato, *[se del caso] ivi compresi i costi per le operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti presso la stazione di trasferimento e per il loro trasporto all'impianto finale*, per la sicurezza, per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore nonché per le analisi merceologiche da fare in base a quanto previsto dal CSA.

- 5.4 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto applicativo, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle relative prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 5.5 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il prezzo unitario di cui al presente accordo quadro comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la compiuta esecuzione dei singoli contratti

applicativi, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante.

5.6 Qualora nel corso di esecuzione del contratto applicativo si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto (d'ora innanzi "soglia"), i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la sopra indicata variazione di costo applicata alle sole prestazioni ancora da eseguire. A titolo esemplificativo, in caso di variazione pari al 10%, verrà riconosciuto l'80% del 5%, ossia il 4%. Nel caso di variazione contenuta entro il limite del 5% non si dà luogo ad alcuna variazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si applicano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (Ateco) [38] "*attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali*", pubblicati sul portale istituzionale ISTAT.

Allo scadere del primo anno di esecuzione dell'accordo quadro – in caso di attivazione dell'opzione di proroga del contratto – verrà verificata la variazione dei prezzi, che è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra indicato individuato al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Il procedimento di revisione sarà attivato su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento e sussistendo le condizioni sopra indicate, disporrà la revisione dei prezzi. La presentazione dell'istanza non costituisce, in ogni caso, motivazione per il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora si superi, in aumento o in diminuzione, la soglia, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra indicate, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

La revisione in aumento opererà a valere, e nei limiti, delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 60, comma 5, del citato decreto.

Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente paragrafo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

La revisione dei prezzi può essere chiesta dalla Stazione Appaltante con le stesse modalità previste per l'Appaltatore.

ARTICOLO 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – MODIFICHE ACCORDO QUADRO IN FASE DIESECUZIONEAEX ART. 120 COMMI 9, 10 E 11 DEL CODICE

- 6.1 La durata dell'accordo quadro è di 12 mesi, decorrenti dalla data della relativa stipula. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora, per effetto dell'emissione dei contratti applicativi, sia esaurito il relativo importo massimo di spesa. Le parti convengono che qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di servizi richiesti in forza di contratti applicativi precedentemente emessi e sottoscritti, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario all'ultimazione dei predetti servizi.
- 6.2 Durante il periodo di durata del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante può emettere contratti applicativi nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto al precedente articolo 5.1.
- 6.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, la durata dell'accordo quadro, per una durata massima pari a 12 mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente accordo quadro contratto ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stessa. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto o comunque prima dell'esaurimento dell'importo massimo di spesa.
- 6.4 Se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice, la durata del presente accordo quadro è prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione dei servizi appaltati agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 La contabilizzazione delle prestazioni inerenti a ciascun contratto applicativo e il relativo pagamento del corrispettivo avvengono secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice e al Capo II dell'Allegato II.14 al Codice.

7.2 Fatture elettroniche

La fattura, da emettere con cadenza mensile, deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, delle prestazioni svolte emesso dal DEC. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 60 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 11, del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante

opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

- 8.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro e/o ai contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal R.U.P./D.E.C. e approvata dalla Stazione Appaltante.
- 8.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P./D.E.C. lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore

ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA

- 9.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a ____, ossia pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro. Gli estremi della polizza sono i seguenti _____.
- 9.2 L'Appaltatore, per ogni contratto applicativo, si obbliga a produrre le garanzie di cui all'articolo 117 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il cui importo è calcolato nella misura del 10,00% dell'importo del contratto applicativo. Alle dette garanzie si applicano le maggiorazioni di cui al comma 2 del citato art. 117 del Codice.
- 9.3 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, delle garanzie di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi.
- 9.4 La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulle garanzie anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in impianto.
- 9.5 In caso di escussione parziale o totale delle garanzie da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione dei contratti applicativi.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO

- 10.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare _____/ di non ricorrere al subappalto. Il subappalto è disciplinato sulla base delle previsioni di cui all'art. 119 del d. lgs. 31 marzo 2023, n.36.
- 10.2 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice (*ovvero*

nella diversa misura indicata in fase di gara se sussistono ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento adeguatamente comprovate in fase di richiesta di subappalto)

[IN CASO DI SUBAPPALTO]

L'Affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per il servizio;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

10.3 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

10.4 L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10.5 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà.

[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi dell'art.119, comma 11 lett. c) del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 11 – PENALI

- 11.1 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 cod. civ., si riserva di applicare le penali previste all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 11.2 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto dal DEC entro il termine di 10 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Progetto e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
- 11.3 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata.
- 11.4 Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti a causa delle predette inadempienze, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.
- 11.5 Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice le penali applicate, non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Oltre all'applicazione delle penali, resta in ogni caso ferma la facoltà per ASIA di procedere alla risoluzione contrattuale in caso di reiterati e ingiustificati ritardi, imputabili all'Aggiudicatario, salvo ogni ulteriore rimedio di legge. In ogni caso, la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ARTICOLO 12- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CONTRATTO APPLICATIVO

- 12.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 122 del Codice, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del presente accordo quadro e dei contratti applicativi anche nei seguenti casi:
- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice stesso;
 - b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;

- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante che determinino l'applicazione di una penale di importo superiore al 10,00% dell'importo totale dell'accordo quadro;
- e) nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

In questi casi, la risoluzione ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi.

12.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro e/o i contratti applicativi nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) nel caso di reiterate violazioni ed inottemperanze agli ordini di servizio disposti dal DEC o dal RUP;
- c) nel caso di sospensione del servizio appaltato, che costituisce attività di pubblico interesse, o di mancata e tempestiva ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore;
- d) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto;
- e) **[qualora ricorra l'eventualità]** nel caso in cui venga meno la disponibilità della stazione di trasferta e l'Appaltatore non abbia tempestivamente provveduto all'individuazione di una soluzione alternativa avente le stesse caratteristiche ed autorizzazioni;
- f) nel caso di perdita/mancato rinnovo delle autorizzazioni ambientali funzionali all'esecuzione del servizio di recupero dei quantitativi di rifiuti oggetto di appalto;
- g) in caso di applicazione di penali, ai sensi dell'art. 11 del presente accordo quadro, di importo superiore al 10,00% dell'importo totale dell'accordo quadro;
- h) nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile di Progetto ovvero non vi sia stata la risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

12.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto applicativo.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendo tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo

quadro. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula dell'accordo quadro, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a cose di terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante e i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio. Il massimale non può essere inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

13.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata avente le caratteristiche di cui sopra.

13.3 La polizza o, in alternativa, l'appendice devono avere una durata pari almeno all'intera durata dell'appalto, e in ogni caso, riportare:

- l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni, eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio;
- la previsione che per terzi si intendono anche la Stazione Appaltante e i dipendenti di quest'ultima;
- la garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore.

13.4 Eventuali franchigie saranno a carico dell'Appaltatore per un importo per sinistro non inferiore ad Euro 1.000,00. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.5 La non efficacia della polizza per qualsiasi ragione durante il periodo contrattuale può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI

14.1 L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, indicato in sede di gara, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro per tutta la sua durata.

14.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

14.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in

corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

- 15.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dai contratti applicativi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che sussistano tutte le condizioni di cui all'allegato II.14 del Codice.
- 15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto applicativo, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltato ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. È vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.
- 15.3 È fatto divieto di cedere il presente accordo quadro ed il singolo contratto applicativo a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

- 16.2 Il contratto applicativo si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010.
- 16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010.
- 16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 17 – SICUREZZA SUL LAVORO

- 17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei contratti applicativi. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.

17.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario.

ARTICOLO 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei contratti applicativi, l'Appaltatore elegge domicilio in_____ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

18.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 19 – SPESE SCONTRATTUALI

Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula dell'accordo quadro sono a carico dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà alla registrazione telematica dell'atto presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate addebitando le spese relative agli oneri di registrazione all'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO

20.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/ subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/ subcontraente”.

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa s’impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.”.

Clausola n. 5

“La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.”.

Clausola n. 6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/ protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/ subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/ subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall’art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati;

detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio”.

Clausola n. 14

“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 del Protocollo”.

Clausola n. 15

“La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

- 20.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l’Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest’ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
- 20.3 L’Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto. A tal proposito l’Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di A.S.I.A. Napoli SpA che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali in procedimenti in cui è stato parte interessata. L’Appaltatore si è, altresì, impegnato a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 21.1 Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
- 21.2 Per la risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione della prestazione, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all’accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211 del d. lgs. 36/2023.
- 21.3 Le parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del d. lgs. 36/2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808 ter del c.p.c.
- 21.4 Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle parti di adire l’Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Napoli come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.

ARTICOLO 22 – PRIVACY

22.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 23 – DOCUMENTI ACCORDO QUADRO

23.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, sebbene qui non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica dell’Appaltatore.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI

24.1 L’eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell’accordo quadro nel suo complesso.

24.2 Il presente accordo quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

23.1 Oltre a quanto previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto e appalti pubblici, e, in particolare: a. il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;b. il Codice civile e leggi collegate;

23.2 c. il d. lgs. 81/2008; d. la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”); e. il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell’Amministrazione digitale);f. il d. lgs. 152/06.

23.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente accordo quadro e nel CSA prevale quanto previsto nel presente accordo quadro.

23.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia al d. lgs. 36/2023; al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

A.S.I.A. Napoli SpA

L’Appaltatore